

La responsabilità dei genitori per *culpa in vigilando* e *culpa in educando*

Avv. Fabio Trojani – specialista in diritto amministrativo

Obiettivi

- Fornire la definizione del termine responsabilità ed esaminarne i profili ed i caratteri costitutivi
- Approfondire gli elementi che caratterizzano la responsabilità dei genitori per *culpa in vigilando* e *culpa in educando*
- Esaminare e discutere regole di condotta

Bullismo, che fare ?

Bullismo a scuola: testa nel water perché non ha passato il compito

PORTO ERCOLE (Grosseto) - Nuovo caso di bullismo in una scuola media. Un ragazzino di 12 anni è stato umiliato perché in pagella aveva ottimo in tutte le materie e ostentava la sua bravura. I compagni di classe hanno "punito" il "colpevole" mettendogli la testa in un water, facendo poi scendere l'acqua. L'episodio, raccontato dal quotidiano *Il Tirreno*, è accaduto in una scuola media di Porto Ercole.

Presidente non si preoccupi, pago io ...

Genitori, patto con la scuola «Pagheremo i danni dei figli»

Gli istituti fanno firmare l'impegno scritto alle famiglie

ROMA — I figli fanno danni al liceo? Pagano i genitori. Lo prevede, da settembre, il «patto di corresponsabilità». I genitori dovranno assumersi per iscritto la responsabilità di eventuali disastri futuri da parte dei figli prima dell'inizio della scuola. Il decreto, previsto dall'ex ministro Fioroni, lascia però ampia discrezionalità agli istituti. Che quindi si stanno preparando ad affrontare fenomeni di vandalismo, ma in ordine sparso. Non tutti sono già pronti.

Definizione del termine “responsabilità”

- Consapevolezza di dover rispondere degli effetti di azioni proprie o altrui
- Accezione semantica:
 - respondeo: rispondere
 - habilitas: attitudine – idoneità

Pertanto, responsabilità significa
“individuare e sottoporre un soggetto alle
conseguenze di determinati fatti o azioni”

Elementi costitutivi

- **Illecito**: violazione di un dovere collegato alla vita di relazione
- **Sanzione**: conseguenza prevista dall'ordinamento in caso di violazione di un dovere (posto a salvaguardia di altrui beni o altrui interessi legittimi)
- **Responsabilità**: è la soggezione ad una sanzione applicata all'autore dell'illecito

Tipologie di responsabilità

- **Responsabilità civile:** riguarda il dover rispondere per danni causati violando obblighi generali della vita di relazione
- **Responsabilità penale:** grave violazione di regole di convivenza e di rispetto della vita e dei beni degli altri membri della società (si caratterizza per la “riserva di legge”)

Danno causato dall'incapace

Art. 2047 codice civile

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla **sorveglianza** dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nei confronti di un soggetto incapace vi è un obbligo di sorveglianza

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori

Art. 2048 codice civile

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono **liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.**

Doveri verso i figli

Art. 30 Costituzione

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

art. 147 cod. civ.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli

Responsabilità dei genitori

Art. 2048, c. 1 codice civile

Responsabilità (propria e diretta dei genitori) per il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere – ***obbligo di una educazione adeguata (cfr. art. 147 c.c.)***

Onere di dimostrare:

- di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari (*culpa in educando*);
- di aver esercitato sul figlio minore una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa (*culpa in vigilando*).

Principali pronunce giurisprudenziali

- I genitori devono assicurarsi che l'educazione impartita sia idonea ed adeguata al carattere ed alle attitudini del minore e che quest'ultimo ne abbia "tratto profitto" ponendola in atto, in modo da avviarsi a vivere autonomamente, ma correttamente (Cass. 12501/2000)
- La presunzione di colpa di cui all'art. 2048 c.c. determina che i genitori debbano dimostrare di aver correttamente osservato gli obblighi finalizzati a correggere comportamenti non corretti e quindi meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della razionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito (Cass. 9556/2009)
- L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata sul minore può essere desunta dalle stesse modalità del fatto lesivo, che può ben rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c. (Cass. 20322/2005)

Profilo psicopedagogico – Cass. 18804/2009

L'obbligo di educare si sostanzia “non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente”

“Proprio con l'avvicinarsi della maggiore età – allorché acquista la capacità di fare del male tanto quanto un adulto, serbando però l'inettitudine a dominare i propri istinti e le altrui offese, che caratterizza l'età immatura – il minore ha particolare bisogno di essere sostenuto, rasserenato e anche controllato”

Responsabilità dei “precettori” (art. 2048, c. 2 c.c.)

- Soggetto: insegnante
- Attività compiuta: l’insegnamento
- Doveri: vigilanza (eventuale responsabilità per *culpa in vigilando*)
- Responsabile, se non prova di non aver potuto impedire il fatto

Responsabilità di carattere aggravato

- maggiore complessità probatoria legata all'onere di dover dimostrare di non aver potuto impedire il fatto (**imprevedibilità e repentinità**)
- per essere venuti meno, colposamente, al dovere di vigilanza (*culpa in vigilando*)

Conseguenze:

- onere di dimostrazione che il fatto si sarebbe verificato nonostante il diligente esercizio della sorveglianza
- assenza di nesso di causalità tra fatto dannoso e difetto di vigilanza - sorveglianza

Surroga dell'amministrazione al personale scolastico statale

art. 61 legge 312/1980

“La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

Sostituzione dell'amministrazione al personale scolastico nell'obbligazione risarcitoria verso i danneggiati, con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti

Estensione della surroga al personale operante nella scuola

Art. 574 del d. lgs. 297/1994

1. La responsabilità patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Contenuto ed esercizio

La vigilanza deve essere esercitata in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni

Cass. 6937/1993: “con l'avvicinamento all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le misure organizzative più elementari”

Prova liberatoria

Il non aver potuto impedire il fatto non si deve riferire specificamente al momento dell'evento dannoso, ma deve essere considerato tenendo conto della:

- adozione preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;
- imprevedibilità e repentinità della specifica condotta dannosa da parte del minore

Responsabilità insegnanti / genitori

- sono parallele e integrative, non alternative
- l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione della *culpa in vigilando*
- il genitore resta comunque responsabile per *culpa in educando*, ai sensi dei doveri dell'art. 147 c.c., per cui è tenuto a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti

Patto di corresponsabilità

Art. 5-bis DPR 249/1998:

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

La responsabilità

- nell'accezione giuridica: individuare un soggetto che risponda delle conseguenze di un comportamento che causi un danno ingiusto
- nell'accezione educativa: ... corresponsabilità scuola – genitori nel favorire lo sviluppo della personalità del discente e la sua consapevolezza del rispetto delle persone, dei beni e degli interessi altrui ...